DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1984

relativa ad un aiuto che il governo olandese intende concedere a favore della costruzione di un impianto di produzione di additivi per la benzina nella zona di Rotterdam-Europoort

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(84/499/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato ai sensi del suddetto articolo, gli interessati a presentare le loro osservazioni e viste tali osservazioni,

I

considerando che la legge olandese del 29 giugno 1978 sulla promozione e l'orientamento degli investimenti (Wet Investeringsrekening — WIR) [1] ha istituito, all'articolo 6, un « premio supplementare per grandi progetti » ; che tale sovvenzione è destinata a progetti di investimenti di valore superiore ai trenta milioni di Fl e che, modulata in funzione del numero dei posti di lavoro creati, può raggiungere il 4 % del valore dell'investimento in questione ;

considerando che, in sede di esame della suddetta legge, allo stato di progetto, nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, la Commissione ha rilevato che il « premio supplementare per grandi progetti » costituisce un regime di aiuti generali in quanto esso non contiene alcun obiettivo settoriale o regionale ; che tale sistema, essendo applicabile a tutti gli investimenti, senza distinzione di impresa, regione o settore, non poteva beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato CEE : che, in assenza di tali specificazioni, la Commissione si trovava nell'impossibilità di valutare gli effetti del regime in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza e quindi la sua compatibilità con il mercato comune ;

considerando che, per quanto riguarda tale tipo di regime di aiuti generali, la Commissione è solita autorizzarli quando è soddisfatta una delle due condizioni seguenti : lo Stato membro in questione informa la Commissione in merito ad un piano di applicazione regionale o settoriale oppure, quando questo non gli sembra possibile, in merito a casi individuali importanti ;

considerando che, conformemente a tale posizione, la Commissione ha chiesto che i casi individuali di applicazione del « premio supplementare per grandi progetti », tenuto conto dell'entità degli investimenti in questione, le vengano comunicati preliminarmente e in tempo utile, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, nel corso dei colloqui con le autorità olandesi, la Commissione ha dichiarato che essa avrebbe valutato ogni singolo caso di applicazione sulla base dei relativi meriti e tenendo conto dei principi sanciti dagli articoli 92 e seguenti o sviluppati nell'applicazione di tali disposizioni ; che il governo olandese non può aver dedotto che la Commissione abbia espresso un qualunque orientamento favorevole in ordine al sistema del « premio supplementare » dal fatto che essa ha richiesto tale comunicazione preliminare e sistematica ;

considerando che il governo olandese ha accolto la richiesta della Commissione prevedendo esplicitamente la suddetta procedura di comunicazione preliminare all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo V della suddetta legge olandese del 29 giugno 1978 ;

II

considerando che, con telescritto del 25 agosto 1983, il governo olandese, conformemente a tale procedura, ha informato la Commissione del proprio proposito di accordare il beneficio del « premio supplementare per grandi progetti » a favore di un investimento previsto per un'impresa situata nella zona di Rotterdam-Europoort ; che l'impresa beneficiaria è un gruppo privato che dipende da una società americana e impiantata in Europa, in particolare nei Paesi Bassi e in Spagna ;

considerando che, per il tramite dell'aiuto previsto, s'intende consentire all'impresa beneficiaria di procedere alla costruzione di un impianto di epurazione dell'alcole butilico terziario (in appresso indicato con la sigla ATB) che serve da additivo nei carburanti per automobili, etere di petrolio di grado TBA, in appresso indicato con la sigla GTBA, nonché di facilitare il trasporto delle materie prime ; che la nuova unità di produzione di GTBA così creata avrà una capacità di 400 000 t all'anno ; che la produzione sarà destinata per il 41 % al mercato olandese e per il 56 % verrà esportata negli altri Stati membri della Comunità ; che le capacità di produzione dell'impresa negli altri settori di attività (ossido di propilene e isobutilene), destinate per oltre il 90 % al mercato olandese, resteranno immutate ;

[1] *Staatsblad* 1978, n. 368.

considerando che in sede comunitaria sono già state adottate, o stanno per esserlo, misure volte a ridurre il contenuto di piombo della benzina che alimenta il parco automobilistico ; che tali misure rendono necessaria la produzione di antidetonanti non metallici onde preservare la qualità della benzina ; che il TBA è una di tali sostanze ; che, secondo le autorità olandesi, il mercato dei sostituti del piombo dovrebbe, nei prossimi anni, raggiungere i 5 milioni di t all'anno superando così notevolmente l'attuale livello di capacità di produzione dei produttori europei ;

considerando che l'impresa prevede inoltre la costruzione di un gasdotto al fine di assicurare il proprio approvvigionamento di LPG ;

considerando che gli investimenti che verrebbero effettuati ammonterebbero a 180 miliomi di Fl, di cui 10 milioni circa destinati al gasdotto ;

considerando che il « premio supplementare per grandi progetti » accordato nella fattispecie rappresenta lo 0,75 % dell'importo di tali investimenti, cioè 1,35 milioni di Fl ; che nessun altro aiuto verrà accordato a tali progetti ;

considerando che tali investimenti comporteranno la creazione di 55 nuovi posti di lavoro qualificati ;

III

considerando che, sulla scorta di un primo esame, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto previsto sia idoneo a provocare distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune, tenuto conto dei progetti sinora predisposti da parte di talune imprese dello stesso settore per insediarsi nel mercato in espansione degli additivi non inquinati per la benzina ; che essa, di conseguenza e ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, ha invitato il governo olandese a presentare le proprie osservazioni ; che il governo olandese, nella sua risposta, ha sottolineato l'interesse ecologico della costruzione del gasdotto che dovrebbe alimentare impianti situati nella zona di Rotterdam-Europort ;

considerando che, nell'ambito delle consultazioni dei terzi interessati, i governi di tre Stati membri hanno sottolineato in particolare il rischio di distorsione della concorrenza che deriverebbe da un aiuto concesso ad un progetto la cui redditività, tenuto conto della situazione del mercato, sembra fuori discussione, dato che altre imprese europee si preparano a effettuare investimenti simili senza beneficiare di aiuti ; che tali governi si pronunciano, di conseguenza, contro l'erogazione dell'aiuto progettato dal governo olandese ;

IV

considerando che l'aiuto previsto dal governo olandese è suscettibile di incidere sugli scambi fra gli Stati membri e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del tratto (CEE), in quanto favorisce l'impresa in questione o la sua produzione ;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato stabilisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che rispondano ai criteri da esso enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità, disposte dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità, e non in quello del solo beneficiario dell'aiuto ; che tali deroghe devono essere interpretate rigidamente in sede di esame di ogni programma di aiuto a finalità regionale o settoriale, o di qualsiasi caso individuale di applicazione di regime di aiuto generali e, in particolare, che esse sono applicabili solo nei casi nei quali la Commissione è in grado di stabilire che, senza l'aiuto, il gioco delle forze di mercato da solo non consentirebbe di ottenere dalle imprese beneficiarie che esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi cui mirano le deroghe ;

considerando che accordare il beneficio delle suddette deroghe a forme di aiuto che non prevedano tale contropartita equivarrebbe a lasciare alterare gli scambi fra Stati membri e falsare la concorrenza senza che l'interesse comunitario lo giustifichi in alcun modo, accordando vantaggi indebiti a taluni Stati membri ;

considerando che, quando applica i principi sopra ricordati all'esame dei casi individuali che rientrano nei regimi di aiuti generali, la Commissione deve assicurarsi che sussiste da parte dell'impresa beneficiaria una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che l'aiuto sia necessario a promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ; che, quando ciò non può essere dimostrato e, in particolare, se l'investimento proposto viene realizzato in ogni caso, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve solo ad accrescere la forza finanziaria dell'impresa in questione ;

considerando che, nella fattispecie, l'esistenza di tale contropartita non appare per quanto riguarda l'impresa beneficiaria dell'aiuto ;

considerando infatti che il governo olandese non ha potuto dare, e che la Commissione non ha potuto rilevare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione soddisfa le condizioni richieste ai fini dell'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe previste dal paragrafo 3, lettere a) e c), dell'articolo 92 del trattato CEE, relative agli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, va rilevato che la zona di Rotterdam non è una regione nella quale sussiste un livello di vita anormalmente basso o una grave sottoccupazione nel senso della deroga di cui alla lettera a) ; che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), il bacino di Rotterdam non è una zona che può beneficiare di aiuti regionali ;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE, gli investimenti di tale tipo saranno in ogni caso provocati dal gioco del mercato ; che, in effetti, lo squilibrio esistente fra la crescente domanda di prodotti come il GTBA e le capacità di produzione ancora limitate dell'Europa occidentale assicura a questo tipo di investimenti una redditività che non rende necessaria la concessione di aiuti ; che, inoltre, l'investimento in questione non ha nulla che permetta di definirlo un progetto d'interesse europeo comune o in grado di rimediare a un grave turbamento d'interesse europeo comune o in grado di rimediare a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e la cui promozione giustifichi una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE, al principio dell'incompatibilità degli aiuti previsto dall'articolo 92, paragrafo 1, dello stesso ; che, in particolare, per quanto riguarda la costruzione del gasdotto Vlissingen-Rotterdam, le informazioni trasmesse dal governo olandese non precisano in quale misura le materie prime così trasportate alimenteranno la nuova unità di TBA piuttosto che le altre attività dell'impresa ; che né tali informazioni né, a conoscenza della Commissione, l'esperienza degli altri produttori della Comunità, sono tali da suffragare la superiorità del trasporto per gasdotto dal punto di vista della sicurezza ; che, in ogni caso, la costruzione di tale gasdotto, il cui costo non rappresenta che il 5,5 % del totale degli investimenti previsti, mira anzitutto ad assicurare all'impresa un approvvigionamento a minor costo e costituisce quindi un investimento redditizio per tale impresa ;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe previste al paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 92 del trattato CEE a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, l'esame del settore in questione dimostra, com'è già stato notato sopra, una redditività sufficiente ad assicurare lo sviluppo di tali attività senza aiuti ; che diverse imprese della Comunità stanno programmando investimenti simili ; che quindi la concessione di un aiuto ad una di esse altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, tanto più che la maggior parte della produzione è destinata all'esportazione verso altri Stati membri, mentre l'industria olandese gode già di una posizione particolarmente forte in tale settore ;

considerando infine che, per quanto riguarda le deroghe previste dal paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 92 del trattato CEE a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione ha ricordato, nella sua presa di posizione relativamente alla WIR, che i Paesi Bassi fanno parte delle regioni centrali della Comunità, cioè di quelle regioni in cui non si presentano, in un contesto comunitario, i problemi sociali ed economici più gravi, e dove peraltro è più concreto il rischio di sovrapposizione degli aiuti e, più che altrove, qualsiasi aiuto sarebbe tale da alterare gli scambi fra Stati membri ; che, d'altra parte, nelle informazioni socio-economiche disponibili relative ai Paesi Bassi, non sono riscontrabili elementi che consentano di affermare l'esistenza di una perturbazione grave dell'economia di tale paese ai sensi del trattato ; che il « premio supplementare per grandi progetti », essendo attribuito a casi concreti, non ha la finalità di far fronte a tale situazione ; che l'assumere una posizione diversa consentirebbe ai Paesi Bassi, in una situazione di allentamento della crescita e di elevata disoccupazione in tutta la Comunità, di deviare a proprio profitto investimenti che potrebbero realizzarsi in altri Stati membri nei quali la situazione è meno favorevole ; che la recente evoluzione economica e sociale nella Comunità giustifica il mantenimento di tale posizione nei confronti sia del premio stesso sia delle applicazioni concrete che possono esserne fatte ;

considerando quindi che il progetto di aiuti non soddisfa le condizioni necessarie per poter beneficiare di una delle deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 92 del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I Paesi Bassi non possono mettere in esecuzione il proprio progetto, notificato alla Commissione il 25 agosto 1983, di concedere il « Premio supplementare per grandi progetti » a favore di investimenti previsti nella zona di Rotterdam-Europoort da un'impresa olandese del settore chimico.

Articolo 2

I Paesi Bassi informano la Commissione, entro due mesi a partire dalla notifica della presente decisione, in merito alle disposizioni adottate per conformarsi a tale decisione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione